

CISAL METAMECCANICI

Federazione Autonoma Italiana lavoratori Metalmeccanici

STATUTO

TITOLO I

(Costituzione – Scopi – Associati – Organi)

Articolo 1

E' costituita con sede in Roma il Sindacato "Cisal Metalmeccanici" al quale possono aderire i lavoratori addetti al settore metalmeccanico e attività affini e collegate.

L'Associazione è fondata sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici quali risultano dalla Costituzione Italiana e dalle altre Leggi dello Stato.

Articolo 2

L'Associazione è appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori C.I.S.A.L.

Articolo 3

La Cisal Metalmeccanici è indipendente dai partiti politici e relative correnti od influenze, nonché da ogni altra estranea ingerenza.

Articolo 4

Scopi del Sindacato sono:

- a) Riunire, organizzare e rappresentare tutti i lavoratori delle categorie previste nel presente statuto, senza distinzione di sesso, di nazionalità, di ideologia politica o fede religiosa, nel pieno rispetto delle singole culture o professioni;
- b) Tutelare, con assoluta indipendenza da ogni vincolo e tendenza di partito, gli interessi professionali, economici e morali, collettivi e individuali, di tutti i lavoratori di cui all'art.1;

- c) Stipulare accordi e convenzioni di carattere generale e particolare che interessino la categoria;
- d) Recare il proprio contributo alla attività della C.I.S.A.L. condividendo con gli Organi della Confederazione i propri obiettivi, nonché le esigenze materiali e morali dei rappresentati, partecipando così alla formazione delle scelte confederali su tutti i problemi di politica sociale ed economica del paese, per la realizzazione delle aspirazioni della categoria;
- e) Partecipare alla attività di tutti gli Organi pubblici che si interessano della previdenza e della assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazionale, regionale e locale.

Articolo 5

La qualifica di associato si acquista all'atto del ritiro della tessera.

La tessera verrà rilasciata dopo la sottoscrizione della delega sindacale, così come è previsto dai contratti collettivi nazionali.

La quota associativa deve essere versata esclusivamente alla Cisl Metalmeccanici nazionale cui deve essere trasmessa la delega.

L'entità delle quote di spettanza delle Sedi Provinciali verrà determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Possono essere previste modalità di adesione diverse dalla trattenuta sulla busta paga per soggetti in cassa integrazione, in mobilità o, eccezionalmente, pensionati previa determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 6

L'associato:

- a) ha il diritto all'assistenza sindacale;
- b) ha il dovere di corrispondere la quota associativa, di osservare le disposizioni statutarie e le altre delibere degli Organi Direttivi.

Si perde la qualifica di associato per espulsione, per dimissioni o morosità sempre che questa, a giudizio dei competenti Organi Provinciali, non sia dipendente da causa di forza maggiore.

Articolo 7

Sono Organi dell'Associazione:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Segretario Generale
- la Segreteria Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- le Segreterie Regionali
- le Segreterie Provinciali.

Articolo 8

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi Organi competenti.

Le decisioni degli Organi Direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta di anche uno solo dei componenti di tali Organi, essere assunte mediante voto segreto e diretto.

TITOLO II

(il Congresso)

Articolo 9

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'Associazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti.

La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori dovrà essere, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, diramato alle Segreterie Regionali e Provinciali almeno due mesi prima della data stabilita per il Congresso.

Articolo 10

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali e Provinciali.

La percentuale dei partecipanti sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al numero degli associati in regola con i contributi almeno un mese precedente la data di effettuazione del Congresso.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano al Congresso di diritto. Essi, per quanto riguarda le questioni concernenti la loro gestione, non intervengono alle votazioni. Partecipano, altresì, al Congresso i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri con voto consultivo.

Articolo 11

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti all'Associazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti al Congresso.

Articolo 12

Spetta al Congresso:

- a) eleggere il Segretario Nazionale che - qualora la Segreteria Confederale ne ravvisi l'opportunità per contingenti esigenze di carattere politico/organizzativo connesse alla disciplina ed armonizzazione dei comparti ed alla rappresentatività sindacale - può essere scelto tra i segretari confederali della Cisl.
- b) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale nel numero di 14 componenti;
- c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- d) eleggere il Collegio dei Probiviri anche tra gli iscritti alla Cisl non appartenenti all'Associazione;
- e) fissare le direttive relative alla attività dell'Associazione;
- f) modificare lo Statuto, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti al Congresso.

Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli associati.

TITOLO III (il Consiglio Direttivo Nazionale)

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo Organo Deliberante fra un Congresso e l'altro. Esso è composto dai componenti eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e almeno una volta ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o ogni qualvolta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 14

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) eleggere i componenti della Segreteria Generale, ad esclusione del Segretario Generale eletto direttamente dal Congresso;
- b) impartire direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
- c) deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative;
- d) fissare le quote di tesseramento ed i contributi mensili;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora il numero dei componenti la Segreteria Generale sia inferiore a 7 o quello dei componenti del Consiglio Direttivo sia inferiore a 15, potrà procedere ad integrare gli organi attraverso cooptazione. La votazione dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

La delibera dovrà essere ratificata nel primo Congresso successivo alla decisione.

Articolo 15

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale, e in sua assenza, dal Vice Segretario Generale.

Articolo 16

Le riunioni sono valide, in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti, in seconda convocazione, se sono presenti almeno 1/3 degli stessi.

Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

Per ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale.

TITOLO IV

(la Segreteria Generale)

Articolo 18

La Segreteria Generale rappresenta l'Associazione ed è composta da 7 membri, di cui 6 eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti, oltre al Segretario Generale eletto dal Congresso. Essa attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Direttivo Nazionale, curando altresì i collegamenti con la Segreteria Generale della C.I.S.A.L. e con le Segreterie Regionali e Provinciali.

Provvede, altresì, al funzionamento di tutti i servizi ed uffici e delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l'attività.

E' competente a deliberare la gestione Commissariale delle strutture regionali e provinciali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello statuto, o quando venga accertata una carenza nell'attività sindacale, organizzativa e amministrativa.

E' facoltà della Segreteria Generale della C.I.S.A.L. di far intervenire un proprio rappresentante al Congresso o al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 19

La Segreteria Generale nomina nel suo seno:

- un Vice Segretario Generale su indicazione del Segretario Generale;
- un Vice Segretario Amministrativo;
- un Cassiere responsabile.

Il Vice Segretario Amministrativo predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, in accordo con la Segreteria. Il Cassiere responsabile è il garante del controllo della compatibilità tra risorse economiche disponibili e spese, nonché della contabilità e della relativa documentazione e condivide con il Segretario Generale la firma degli impegni di spesa secondo le indicazioni della Segreteria Generale.

Il Segretario Generale può conferire altre deleghe nell'ambito del Consiglio direttivo, compresa la nomina di un Vice Segretario organizzativo.

Articolo 20

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Cisl Metalmeccanici. E' il coordinatore delle attività del Consiglio Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale e assicura la direzione unitaria dell'associazione. Convoca il Direttivo Nazionale e la Segreteria Generale, fissandone l'ordine dei lavori.

Può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale.

Fa parte di diritto del Consiglio Nazionale della Cisl.

TITOLO V

(il Collegio dei Sindaci)

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di:

- a) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) controllare l'andamento amministrativo.

Il Collegio riferisce della propria attività davanti al Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VI

(il Collegio dei Probiviri)

Articolo 22

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri di cui due supplenti. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati o fra questi e gli Organi dell'Associazione, ovvero sul comportamento dei singoli iscritti sul piano sindacale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della C.I.S.A.L. entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa.

TITOLO VII

(Le Segreterie Regionali)

Articolo 23

Le Segreterie Regionali, costituite in ciascun capoluogo di Regione, sono composte da 5 a 7 membri eletti dagli iscritti del Sindacato, residenti nella Regione stessa.

La Segreteria nomina nel suo seno, il Segretario Regionale, uno o due Segretari Aggiunti ed un Segretario Amministrativo/cassiere.

Il Segretario Regionale fa parte dell' Unione Regionale C.I.S.A.L..

Articolo 24

Limitatamente alla attività nella rispettiva Regione, gli Organi Regionali hanno i poteri previsti per gli Organi Nazionali.

Compete, altresì, alla Segreteria Regionale:

- a) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
- b) curare la rigorosa attuazione degli accordi sindacali;
- c) assistere i suoi rappresentanti nelle commissioni interne e nelle altre rappresentanze sindacali aziendali;
- d) curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con le Segreterie Provinciali e con l' Unione Regionale C.I.S.A.L.;
- e) verificare la correttezza della riscossione dei contributi associativi e delle quote spettanti alla Segreteria Generale secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 25

La Segreteria Regionale promuoverà, ogni cinque anni, un Congresso Regionale. Tale Congresso ha, limitatamente alla Regione, i poteri del Congresso Nazionale; fra l'altro, provvede alla nomina dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale.

E' facoltà della Segreteria Generale far intervenire un proprio componente ad ogni Congresso Regionale. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla Segreteria generale in merito alla partecipazione alle riunioni delle Segreterie Regionali.

TITOLO VIII

(Le Segreterie Provinciali)

Articolo 26

Le Segreterie Provinciali, costituite in ciascun capoluogo di provincia, sono composte da tre membri a cinque membri eletti dagli iscritti del Sindacato, residenti nella provincia stessa.

La Segreteria Provinciale nomina nel suo seno, il Segretario Provinciale, uno o due Segretari Aggiunti ed un Segretario Amministrativo/Cassiere.

Il Segretario Provinciale fa parte della Unione Provinciale C.I.S.A.L..

Articolo 27

Limitatamente alla attività nella rispettiva provincia, gli Organi Provinciali hanno i poteri previsti per gli Organi Nazionali.

Compete, altresì, alla Segreteria Provinciale:

- f) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
- g) curare la rigorosa attuazione degli accordi sindacali;
- h) assistere i suoi rappresentanti nelle commissioni interne e nelle altre rappresentanze sindacali aziendali;
- i) curare i collegamenti con la Segreteria Generale del Sindacato nazionale e con la Segreteria Regionale e con l' Unione Provinciale C.I.S.A.L.;
- j) verificare la correttezza della riscossione dei contributi e delle quote spettanti alla Segreteria Generale secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 28

La Segreteria Provinciale promuoverà, ogni cinque anni, un Congresso Provinciale. Tale Congresso ha, limitatamente alla provincia, i poteri del Congresso Nazionale; fra l'altro, provvede alla nomina dei delegati che dovranno partecipare al Congresso Nazionale.

E' facoltà della Segreteria Generale far intervenire un proprio componente ad ogni Congresso Provinciale. Analoga facoltà potrà essere esercitata dalla Segreteria generale in merito alla partecipazione alle riunioni delle Segreterie Provinciali.

TITOLO IX

(Norme Amministrative)

Articolo 29

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi versati dagli associati;
- b) dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
- c) da eventuali contribuzioni volontarie.

Articolo 30

Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, indennità viaggio, rappresentanza, fitti, ecc.);
- b) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e da regolamenti delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse dell'Associazione.

Articolo 31

La Segreteria Generale ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nazionale secondo le disposizioni statutarie. Analogo obbligo incombe sulla Segreteria Provinciale.

Articolo 32

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Cisal Metalmeccanici va destinato alla C.I.S.A.L., salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 33

La Cisal Metalmeccanici risponde, di fronte a terzi ed alla Autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, congiuntamente, per gli aspetti economici-finanziari, al Cassiere responsabile.

Le Associazioni Regionali e Provinciali o le persone che le rappresentano, sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque. Non potranno, pertanto, per qualsiasi titolo, o causa o, in specie, per il fatto della dipendenza dalla Cisl Metalmeccanici, chiedere di essere sollevate dalla stessa, dalle obbligazioni da loro assunte e/o dalla loro diretta responsabilità.

Eventuali controlli o interventi, di natura amministrativa o finanziaria, disposti dalla Cisl Metalmeccanici nei confronti o a favore delle strutture territoriali, o dei loro iscritti, costituiscono ordinaria attività di assistenza, senza assunzione di responsabilità da parte della stessa.

Articolo 34

Lo scioglimento della Cisl Metalmeccanici deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei congressisti.

Articolo 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Cisl.